



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N.	92	OGGETTO: Disposizioni in materia TARES.
del	22/10/2013	

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 8,30 nella casa comunale, a seguito convocazione, disposta nei modi e norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Sig.:

				Presente	Assente
1)	DI SANTO	Donato	Presidente.....	X	
2)	DI SANTO	Nicola	Vicesindaco...		X
3)	DI SANTO	Antonio	Assessore.....		X
4)	FIORITI	Marco“.....	X	
5)	GENTILE	Luigi”.....	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico Acconcia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Relata di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il _____ al n. _____ del registro ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della TIA e della TARSU;

Richiamato in particolare il comma 9 del citato articolo 14, il quale stabilisce che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto di determinare le tariffe del servizio per l'anno 2013 e dettare linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini della predisposizione e approvazione dello schema di bilancio per l'anno 2013:

Visto l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

“Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento”.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito attraverso LA Soc. ECO.LAN Spa di Lanciano in forza di *una convenzione approvata* in data 28.7.2013 con Atto di Giunta n. 51;

Preso atto che:

il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;

- il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso ed i costi diversi del Comune, come dall'unito prospetto;

Visto il D.L. 31/08/2013 n. 102 in corso di conversione ed in particolare l'art. 5 “Disposizioni in materia di TARES” il quale al comma 3 prevede la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche lo 0,30€/mq. da versare in favore dello Stato entro il mese di dicembre;

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 214/2011), le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Ritenuto inoltre, di dare mandato al Responsabile del Settore Tributi e Tasse, di predisporre il regolamento per la disciplina del nuovo tributo TARES riconfermando la riduzione del 15% della tariffa annuale per le utenze domestiche che hanno abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, oltre che la riduzione del 5% della tariffa annuale per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, che sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la relativa approvazione;

Visti:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- lo statuto Comunale;

Visto il TUEL 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse del presente atto di cui costituiscono parte integrante.

- 2) di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario, di predisporre il piano finanziario, il quale individua i costi di gestione del servizio rifiuti, oltre a quelli dei servizi indivisibili, utili alla determinazione delle tariffe del tributo, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, che saranno definite nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 3) di dare mandato, al Responsabile del Settore Tributi, di predisporre il regolamento per la disciplina del nuovo tributo TARES riconfermando la riduzione del 15% della tariffa annuale per le utenze domestiche che hanno abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, oltre che la riduzione del 5% della tariffa annuale per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio.
- 4) di dare atto che le tariffe determinate per poter predisporre il piano finanziario saranno oggetto all'esame e all'approvazione da parte dell'Organo Consiliare.
- 5) Di dichiarare il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno
per il motivo sotto indicato:

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico Acconcia